

**Problematiche legate alla  
vigilanza sull'osservanza delle  
leggi relative alla protezione degli  
animali d'affezione. La funzione  
della guardia zoofila.**

Carpegna, 12 gennaio 2008

d.ssa Emanuela Giovannelli - biologa e guardia zoofila

A.N.P.A.N.A.

# CHI E' LA GUARDIA ZOOFILA?

*LEGGE 12 GIUGNO 1913, N. 611 (GU N. 153 DEL 02/07/1913) CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI.*

**Art. 7**

Le guardie nominate dalle società protettrici degli animali saranno riconosciute come **agenti di pubblica sicurezza**, purchè posseggano i requisiti di cui all'art. 81...omissis...

Il riconoscimento è fatto dal prefetto con speciale decreto.

Il prefetto potrà altresì revocare il decreto di riconoscimento delle guardie ogniqualvolta venisse a mancare in loro taluno dei requisiti richiesti.

Le guardie presteranno giuramento innanzi al pretore.

# CHI E' LA GUARDIA ZOOFILA?

**TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D.  
18 GIUGNO 1931, N° 773**

**Art. 138**

**Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:**

- .Essere cittadino italiano;**
- .Avere raggiunto la maggiore età;**
- .Sapere leggere e scrivere;**
- .Non avere riportato condanna per delitto;**
- .Essere persona di ottima condotta morale;**
- .Essere munito della carta di identità**
- .Essere iscritto alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.**

**La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal  
Prefetto**

# CHI E' LA GUARDIA ZOOFILA?

## Art. 250

Constatato il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 138 della legge, il Prefetto rilascia alle **guardie particolari** il decreto di approvazione. Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari prestano innanzi al Pretore [oggi al Sindaco] giuramento con la seguente formula

*“Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere alle funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse”*

# CHI E' LA GUARDIA ZOOFILA?

- **DPR 31 MARZO 1979**
- **PERDITA DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO DELL'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI, CHE CONTINUA A SUSSISTERE COME PERSONA GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO. (GAZZETTA UFFICIALE 2 GIUGNO 1979 N. 150**
  - **Articolo 5**
- **Fermi rimanendo la qualifica di guardie giurate, le guardie zoofile aventi la qualifica di agenti di pubblica sicurezza perdono tale ultima qualifica e potranno essere utilizzate a titolo volontario e gratuito dai Comuni singoli o associati e Comunità montane per la prevenzione e repressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico**

**LEGGE 281 DEL 14 AGOSTO 1991**

**LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO (G.U. DEL 30 AGOSTO 1991**

**Art. 3 comma 4 lett. b)**

**Le regioni adottano corsi di aggiornamento o formazione per il personale di regioni, enti locali e asl e per le guardie zoofile volontarie.**

# FUNZIONI DELLA GUARDIA ZOOFILA

- Art. 357 c.p.
- *Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. ..omissis..*
- **Relativamente alla tutela degli animali**, la guardia zoofila, avendo ricevuto una specifica investitura da parte dello stato o delle regioni, è un pubblico ufficiale incaricato di accertare gli illeciti in materia di tutela degli animali e del patrimonio zootecnico.

Accertato che quest'ultimo trovasi in possesso dei prescritti requisiti

DECRETA


LA NOMINA A GUARDIA PARTICOLARE GIURATA

Della sig.ra GIOVANNELLI EMANUELA

Nata a Roma il 11/03/1962

Residente nel Comune di Fano in via S. Ambrosini n. 38.

È approvata



La predetta guardia particolare potrà prestare servizio unicamente per la prevenzione e la repressione degli illeciti concernenti le leggi ed i regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico e ambientale, caccia e pesca comprese, nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi della Legge 12 giugno 1913 n. 611, della Legge 14 agosto 1991 n. 281 e della Legge 20 luglio 2004 n. 189.

# FUNZIONI DELLA GUARDIA ZOOFILE

- **GIURISPRUDENZA**

- È pubblico ufficiale anche chi *concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche* (Cass. Pen., Sez. VI, 85/172191)
- Un rapporto di subordinazione o di dipendenza con l'Ente pubblico non è *condicio sine qua non* per l'attribuzione dello status di pubblico ufficiale (Cass. Pen., sez. II, 90/186992).
- La qualifica va riconosciuta a chi, anche se privato cittadino, può esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, considerati anche disgiuntamente tra loro (Cas. Sez. Un. Pen. N. 92/191171).

# FUNZIONI DELLA GUARDIA ZOOFILA

- **Poteri e doveri del Pubblico Ufficiale**

- **ART. 13 legge n° 689/81**
- **acquisire le informazioni necessarie a stabilire l'autore e le modalità di realizzazione dell'illecito amministrativo, attraverso l'acquisizione delle generalità, rilievo dei luoghi (foto e ispezioni in luoghi diversi dalla privata dimora)**
- **redigere verbali di violazione amministrativa**
- **eseguire il sequestro cautelare delle cose oggetto di una confisca amministrativa**
  
- **ART. 331 c.p.p.**
- **Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio**
- **1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.**
- **2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria**
- **3 e 4 ...omissis...**

# FUNZIONI DELLA GUARDIA ZOOFILE

- **La qualifica di Polizia Giudiziaria - poteri e doveri**

- **Art. 55 c.p.p.**

- Funzioni della polizia giudiziaria.**

- **1. La polizia giudiziaria *deve*, anche *di propria iniziativa*, prendere notizia dei reati, *impedire* che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per *assicurare le fonti di prova* e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale .**
      - **2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.**
      - **3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.**

# FUNZIONI DELLA GUARDIA ZOOFILA

- **Art. 347 c.p.p**

- **Obbligo di riferire la notizia del reato**

- **1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al **pubblico ministero**, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.**
- **2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti**
- **2 bis - omissis**

# FUNZIONI DELLA GUARDIA ZOOFILA

- **La guardia zoofila, ha la qualifica di polizia giudiziaria?**
- Tema molto dibattuto, con sentenze, pareri e circolari pro e contro, fino ad arrivare al disposto della **L. 189/04, che all'art. 6 comma 2**, finalmente, attesta:
- *“La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del Codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute*”
- **altre** norme relative alla protezione degli animali:
  - trasporto,
  - sperimentazione,
  - allevamento a scopi produttivi,
  - caccia,
  - macellazione, ecc..
- **con riguardo agli animali da affezione.**
  - Questo si può leggere in due modi:
    - 1) con particolare attenzione agli animali da affezione
      - **OPPURE**
    - 2) **esclusivamente** nei confronti degli animali da affezione

# FUNZIONI DELLA GUARDIA ZOOFILA

- **Le associazioni animaliste (LAV in primis) propendono per l'ipotesi n° 1:**
  - 1) **con riguardo** = con particolare cura, con maggiore attenzione
  - 2) **le “altre norme”** non riguardano in genere gli animali da affezione, eppure sono oggetto di vigilanza da parte delle guardie zoofile
  - 3) **animali da affezione** = indipendentemente dalla specie, animali destinati a scopo di compagnia (Accordo Stato Regioni del 2003 - benessere degli animali da compagnia e pet therapy del 6/2/03, recepito con DGR 1172/05: **Animale da compagnia** = ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità)

# FUNZIONI DELLA GUARDIA ZOOFILA

- Occorre sottolineare che la L. 189/04 ha avuto un iter molto travagliato, durato **3 anni**, segnato da una serie di piccoli e grandi emendamenti che ne hanno via via ristretto la portata innovativa e il campo d'azione.
- Estendere il potere di polizia giudiziaria delle guardie zoofile volontarie a protezione di ogni animale, avrebbe potuto essere “scomodo” per chi trae benefici, per diletto o per denaro, dall'utilizzo degli animali a scopo diverso dall'affezione (allevamenti, circhi, caccia, ecc.)
- In particolare, la L. 189/04, per quanto riguarda il campo d'azione delle guardie zoofile, è stata emendata in senso “peggiorativo” alla Camera dei Deputati su proposta degli onorevoli Carolina Lussana, Guido Rossi, Luigino Vascon, Federico Bricolo (fonte: “Animali non bestie” di Gianluca Felicetti - Edizioni Ambiente)

# FUNZIONI DELLA GUARDIA ZOOFILA

- **La Procura Generale di Ancona, invece, si è espressa in favore dell'ipotesi n° 2**
- **Circolare del 27 febbraio 2007, a firma del Sostituto Procuratore Generale, dott. Manfredi Palumbo:**
- *“In definitiva, l'art. 6, comma secondo della legge 189 del 2004 contiene la limitazione dei poteri delle guardie giurate delle associazioni sotto due profili:*
- *- un primo profilo attiene al fatto che tali guardie possono esercitare i poteri di accertamento dei reati, raccolta delle prove e quant'altro, solo con riferimento agli animali da affezione;*
- *- un secondo profilo attiene alla nozione di animali da affezione, da intendersi limitata ai soli cani e gatti. Omissis*
- *Può affermarsi, conclusivamente, che le guardie volontarie (compreso quelle delle associazioni deputate alla vigilanza venatoria previste dalla legge statale sulla caccia), in regola con il decreto prefettizio, con riferimento allo specifico settore concernente la tutela degli animali d'affezione (cani e gatti), possono svolgere attività di vigilanza zoofila e hanno riconosciuta la qualifica di ufficiali o di agenti polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma terzo, c.p.p”.*

# FUNZIONI DELLA GUARDIA ZOOFILA

...”OBBEDISCO”...!

- Una circolare non è legge, ma una guardia zoofila volontaria ha **scarsa tutela personale...**
- **Per fortuna**, l'onere del controllo rimane a carico in primis del CFS, e quindi alla Polizia Provinciale e delle Polizie Municipali, come disposto dal D.M. 23 marzo 2007 del Ministero dell'Interno, emanato in attuazione dell'art. 6 della L. 189/04

# PROBLEMATICHE INERENTI IL RANDAGISMO

- Il 30 Agosto 1991, sulla gazzetta ufficiale n° 103, viene pubblicata la **Legge 14 agosto 1991, n. 281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo**”, che all'art. 2. comma 2 recita: *“I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, **non possono essere soppressi.**”*
- **art. 4. competenze dei comuni**
- *I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al **risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani**, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6.*
- [confermato nella L.R. 10/97, al comma 2 dell'art. 2. **“I comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono al **risanamento dei canili** esistenti e **costruiscono rifugi** per cani nel rispetto dei requisiti indicati dagli articoli 3 e 4”]**

# PROBLEMATICHE INERENTI IL RANDAGISMO

- **art. 1 comma 11.** *Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.*
- [confermato nella L.R. 10/97, al comma 4 dell'art. 2. “I Comuni e le Comunità montane per lo svolgimento dei compiti loro affidati dalla presente legge [custodia e mantenimento degli animali] possono avvalersi della collaborazione di associazioni iscritte nel registro regionale del volontariato ... omissis... previa stipula di apposita convenzione. .omissis”]
- **art. 3 comma 3:** *“Le regioni adottano, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo”*
- **art. 3 comma 4:** *“il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:*
- *a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;*
- *b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali*

## **PROBLEMATICHE INERENTI IL RANDAGISMO**

- **Riassumendo, l'approccio della Legge quadro n° 281/91 prevede:**
  - 1) i cani randagi non si uccidono più**
  - 2) si costituisce l'anagrafe canina**
  - 3) i comuni e le comunità montane costruiscono e risanano canili e rifugi**
  - 4) tali canili e rifugi vengono dati in gestione, in convenzione, alle associazioni animaliste**
  - 5) gli operatori di settore (personale di regioni, enti locali, ASUR e guardie zoofile) vengono formati e aggiornati dalla Regione**
  - 6) le nuove generazioni (oggi giovani dai 23 ai 34 anni) vengono educate al rispetto e alla difesa degli animali e del loro habitat**

# PROBLEMATICHE INERENTI IL RANDAGISMO

- **DOPO 17 ANNI, NELLA REGIONE MARCHE...**
- **nei canili sono ricoverati circa 6400 cani (numero desunto sommando i dati disponibili nel sito ufficiale dell'anagrafe canina regionale, nel mese di giugno 2007)**
- **2/3 dei cani sono detenuti in strutture private, gestite da privati (c.s.)**
- **i comuni e le comunità montane spendono annualmente tra i 3 e i 5 milioni di euro (cifra stimata sulla base delle tariffe previste dalla DGR 560/02) per il mantenimento dei cani randagi**

# PROBLEMATICHE INERENTI IL RANDAGISMO

- **COSA PUO' FARE L'ORGANO DI CONTROLLO PER LIMITARE IL FENOMENO DEL RANDAGISMO, considerato che:**
  - ▶ La parte programmatica **spetta alla Regione** (norme, concessione di contributi, determinazione delle tariffe giornaliere per il mantenimento degli animali)
  - ▶ Costruire i canili e i rifugi, stipulare le convenzioni (prioritariamente con le associazioni di volontariato) per il pubblico servizio di custodia e mantenimento degli animali **spetta ai comuni** e alle comunità montane
  - ▶ sterilizzare gli animali spetta alle **ASUR**, in base ai piani stabiliti dai comuni
- **Rimane di competenza e dei corpi di Polizia e delle ASUR :**
  1. controllo dell'iscrizione all'anagrafe canina
  2. controllo dei registri di carico e scarico presso allevatori, rivenditori e rifugi
  3. controllo dei canili e dei rifugi

# PROBLEMATICHE INERENTI IL RANDAGISMO

- Per capire meglio quali sono le priorità di intervento, capiamo chi è il cane randagio, cioè il cane vagante non identificabile attraverso il tatuaggio o il microchip:
  - a) è un cucciolo o un adulto utilizzato per attività diverse dal diporto (**caccia, tartufi, custodia di greggi o di altri beni**) e non idoneo o non più idoneo allo scopo
  - b) è un cucciolo indesiderato nato presso privati (**soprattutto in campagna**)
  - c) è un cane che viveva in famiglia, abbandonato per le **vacanze**
  - d) è un cane **malato**, e quindi bisognoso di cure che comportano tempo e costi
  - e) è un cane di proprietà, abituato a **vagare**, non iscritto all'anagrafe e che il proprietario non rivendica
  - f) è un cane in esubero o invenduto proveniente dagli **allevamenti**
- L'ordine di importanza, per quanto riguarda la numerosità, è stato dedotto da informazioni assunte presso diversi canili, gestiti da associazioni animaliste

# PROBLEMATICHE INERENTI IL RANDAGISMO

## ANAGRAFE CANINA - prevenzione e repressione degli illeciti

- **art. 6 L.R. 10/97. Anagrafe canina**

1. *Presso il servizio veterinario di ogni ausl è istituita l'anagrafe canina.*
2. *I proprietari o detentori di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe, di cui al comma 1, entro **30 giorni dalla nascita o dall'acquisizione in possesso** (sanzione da € 78 a € 233 ai sensi dell'art. 21 della LR 10/97)*
3. *all'atto dell'iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica.*

- **art. 8 l.r. 10/97 . Tatuaggio del cane**

1. *Il servizio veterinario delle ausl provvede, entro 30 giorni dall'iscrizione all'anagrafe, al tatuaggio degli animali mediante impressione di una sigla di riconoscimento..omissis...[n.b.:oggi il microchip viene inserito contestualmente all'iscrizione]*
2. *la sede di elezione del tatuaggio è la parte interna della coscia destra*
3. *omissis*
4. *per i cuccioli il tatuaggio deve essere effettuato entro un periodo di tempo compreso tra il 5° e il 7° mese di vita (comma sostituito dall'art. 7 comma 4 del Reg. 2/01: ai cuccioli dei cani l'inserimento sottocutaneo dei microchip deve avvenire **entro il terzo mese di vita**)*

# PROBLEMATICHE INERENTI IL RANDAGISMO

## ANAGRAFE CANINA - prevenzione e repressione degli illeciti

- ***DIFFICOLTA' APPLICATIVE***
- Se ci si imbatte in un cane adulto senza tatuaggio o microchip o non iscritto all'anagrafe, occorre dimostrare che il possessore ne dispone da più di 30 giorni, attraverso conoscenza personale o testimonianza di terzi. La sanzione, altrimenti, può essere elevata solo dopo una seconda verifica, a 30 giorni dalla precedente.
- Se il cane è un cucciolo molto giovane, bisogna stabilirne innanzitutto l'età con un parere del medico veterinario. Infatti:
  - **a)** se ha meno di 30 giorni non è soggetto ad alcuna comunicazione;
  - **b)** se ha da 30 giorni a 3 mesi deve essere stato iscritto all'anagrafe, ma non necessariamente deve portare il microchip;
  - **c)** se ha più di 3 mesi deve essere iscritto e portare il microchip, fatto salvo che il proprietario può esserne in possesso da meno di 30 giorni, nel qual caso non è sanzionabile

# PROBLEMATICHE INERENTI IL RANDAGISMO

## ANAGRAFE CANINA - prevenzione e repressione degli illeciti

- *Art. 9 L.R. 10/97 – Segnalazione di morte, scomparsa o trasferimento (sanzione per la violazione: da € 78 a € 233)*
- **scomparsa: immediatamente, con il mezzo di comunicazione più veloce [?] e comunicazione **scritta** entro **3 giorni****
- **morte: entro il secondo giorno successivo all'evento con il mezzo più rapido , e **scritta** entro 5 giorni**
- **trasferimento a qualsiasi titolo: per **iscritto**, entro i 15 giorni successivi**
- ***DIFFICOLTA' APPLICATIVE***
- **A parte la morte dell'animale, da stabilire comunque da parte di un medico veterinario, e comunque nel caso in cui la carcassa rimanga disponibile, è difficilissimo stabilire quanto tempo sia trascorso dal momento del trasferimento o della scomparsa dell'animale.**

# PROBLEMATICHE INERENTI IL RANDAGISMO

## ANAGRAFE CANINA - prevenzione e repressione degli illeciti

- Facendo una ricerca in anagrafe canina, si può vedere che, ad esempio:
- su 96 cani iscritti 20 anni fa, più del **50%** sono ancora vivi (54);
- su 34 cani iscritti 21 anni fa, 16 sono ancora vivi (poco meno del **50%**);
- se scendiamo a 18 anni (220 mesi), su 364 cani **l'83%** è ancora vivo (301).

Considerato che si può stabilire, mediamente, l'età massima raggiungibile intorno ai **14 o 15 anni** (con i dovuti distinguo in relazione alla taglia e alla razza), è evidente che o i cani marchigiani sono particolarmente longevi, o i proprietari non comunicano la morte dell'animale all'anagrafe canina!

sul sito web dell'anagrafe canina regionale, inoltre, viene riportata la dicitura: *N.B. Le informazioni inserite in anagrafe possono non essere complete e/o esatte, pertanto non hanno alcun valore giuridico ai fini dell'emissione di sanzioni amministrative o provvedimenti similari*"

**E' UN SISTEMA APPROPRIATO A COMBATTERE IL RANDAGISMO, NEL SENSO CHE IL TRASGRESSORE HA REALMENTE LA PROBABILITÀ DI ESSERE SANZIONATO?**

# PROBLEMATICHE INERENTI IL RANDAGISMO

## ALLEVATORI E COMMERCianti - prevenzione e repressione degli illeciti

- **art. 7 10/97 – obblighi degli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio (la violazione prevede una sanzione da € 104 a € 259)**
- **Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali...omissis...**
  
- **art. 8 comma 2, Reg. 2/01 – Modalità di tenuta del registro da parte degli allevatori o detentori di animali da affezione**
- **1. ...omissis...**
- **2. Gli allevatori o detentori dei cani a scopo di commercio devono tenere:**
- **a) un registro di carico e scarico, conforme all'allegato "B" al presente regolamento, appositamente vidimato dalla A.U.S.L., dove vengono annotate la data di acquisto o di nascita di ciascun animale, i dati della femmina fattrice, lo stato segnaletico, il numero di tatuaggio o microchip, la data della cessione o morte e le generalità del destinatario;**
- **b) due copie della scheda segnaletica, conforme all'allegato "C" al presente regolamento, rilasciata dalla A.U.S.L. che devono accompagnare l'animale in occasione di mostre o manifestazioni.**
- **(SEGUE)**

# **PROBLEMATICHE INERENTI IL RANDAGISMO**

## **ALLEVATORI E COMMERCianti - prevenzione e repressione degli illeciti**

- **(SEGUE)**
- **3. In caso di vendita del cane, l'allevatore o detentore è tenuto a consegnare all'acquirente una copia della scheda di cui alla lettera b). Gli stessi sono anche tenuti alla trasmissione della copia della vendita o della cessione del cane alla propria A.U.S.L. ed alla A.U.S.L. del nuovo proprietario entro 15 giorni dalla vendita o cessione”.**
- **E' EVIDENTE CHE, GRAZIE AL REGISTRO DI CARICO E SCARICO, GLI ALLEVATORI NON HANNO MODO DI EVITARE DI ISCRIVERE GLI ANIMALI ALL'ANAGRAFE!**

**Ma, chi sono gli allevatori di cani a scopo di commercio?**

# PROBLEMATICHE INERENTI IL RANDAGISMO

## ALLEVATORI E COMMERCianti - prevenzione e repressione degli illeciti

Art. 1 comma 2b, DGR 1172/05

Recepimento accordo stato-regioni su benessere animale e pet therapy

b)"allevamento di cani e gatti per attività commerciali": la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;

Quindi, sfuggono al controllo la miriade di piccoli allevamenti “abusivi”, che posseggono meno di 5 fattrici, o che producono meno di 30 cuccioli all'anno (come si fa a sapere se sono più o meno di 30 se non sono registrati?). Questo significa che se un privato possiede 4 fattrici che, considerando 1 o 2 calori all'anno, da cui risultano da 3 a 10 nuovi nati per femmina, si va da un minimo di 12 a un massimo di 80 cuccioli annui, il cui destino di fatto non è controllabile. Basta vedere, presso le bacheche degli esercizi di settore o sui giornali, quanti sono gli annunci di “allevamenti” non registrati che offrono in vendita cuccioli, per capire la portata del problema!

# PROBLEMATICHE INERENTI IL RANDAGISMO

## CANILI E RIFUGI - prevenzione e repressione degli illeciti

**Art. 2 comma 10 Reg. n° 2/01: “I canili e i rifugi devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente e sottoposti alla vigilanza veterinaria esercitata dal servizio veterinario dell’Ausl competente per territorio, mediante sopralluoghi con cadenza almeno trimestrale, documentata da apposito verbale.”**

**Il canile è una struttura complessa, il cui controllo necessita di una preparazione preventiva, e di un numero sufficiente di agenti e, se possibile, di un medico veterinario.**

### **Cosa occorre per il controllo:**

- macchina fotografica**
- rotella metrica**
- lettore di microchip**
- documentazione da acquisire preventivamente (planimetria, autorizzazione sanitaria, provvedimento apertura al pubblico, stampa ed esame del registro di carico scarico dal sito web dell’anagrafe canina per avere un’idea dell’affollamento e delle eventuali problematiche, quali alta mortalità, poche adozioni ecc.).**

# **PROBLEMATICHE INERENTI IL RANDAGISMO**

## **CANILI E RIFUGI - prevenzione e repressione degli illeciti**

**Cosa è opportuno controllare nei canili e rifugi:**

- 1) Orario di apertura al pubblico**
- 2) Registro di carico-scarico**
- 3) Animali di proprietà**
- 4) Pronto soccorso e cure mediche**
- 5) Detenzione di medicinali**
- 6) Regolarità della struttura**
- 7) Benessere degli animali**

# PROBLEMATICHE INERENTI IL RANDAGISMO

## CANILI E RIFUGI - prevenzione e repressione degli illeciti

### 1) Orario di apertura al pubblico.

Per favorire le adozioni, la trasparenza e il controllo del benessere animale, le strutture adibite a canili, rifugi e gattili dovrebbero essere aperte al pubblico il più possibile. E' il sindaco che determina l'orario di apertura dei canili e rifugi, pubblici e privati, presenti sul territorio comunale, per cui prima del sopralluogo è bene richiedere al comune il provvedimento.

#### **Art. 5**

##### *Orario di apertura.*

- 1. I canili, i gattili ed i rifugi pubblici e privati devono garantire un orario di apertura al pubblico in modo da assicurare la più ampia possibilità di promuovere la politica di adozione ed assicurare la trasparenza del buon trattamento degli animali ivi ospitati. A tal fine, gli organismi deputati alla vigilanza e controllo di cui all'art. 19 della , hanno libero accesso nei canili, nei gattili, nei rifugi, negli allevamenti ed in ogni altra struttura di vendita, sia pubblici che privati.*
- 2. I comuni, in collaborazione con le associazioni animaliste e con i responsabili delle strutture, **decidono e rendono pubblico l'orario giornaliero di apertura** entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento. (violazione: da € 78 a € 775)*

# PROBLEMATICHE INERENTI IL RANDAGISMO

## CANILI E RIFUGI - prevenzione e repressione degli illeciti

### 2) Registro di carico scarico

#### **Art. 8 comma 2 Reg. 2/01**

**2. Gli allevatori o detentori dei cani a scopo di commercio devono tenere:**

**a) un registro di carico e scarico, conforme all'allegato "B" al presente regolamento, appositamente vidimato dalla A.U.S.L., dove vengono annotate la data di acquisto o di nascita di ciascun animale, i dati della femmina fattrice, lo stato segnaletico, il numero di tatuaggio o microchip, la data della cessione o morte e le generalità del destinatario;**

**b) due copie della scheda segnaletica, conforme all'allegato "C" al presente regolamento, rilasciata dalla A.U.S.L. che devono accompagnare l'animale in occasione di mostre o manifestazioni.**

(violazione art. 6 L.R. 10/97: da € 259 a € 775 se mancante; violazione art. 8 Reg. 2/01: da € 78 a € 256 se irregolare)

**..SEGUE..**

# **PROBLEMATICHE INERENTI IL RANDAGISMO**

## **CANILI E RIFUGI - prevenzione e repressione degli illeciti**

### **Dall'esame del registro si può controllare:**

- **Il numero degli animali detenuti, da controllare con la conta diretta effettuata nei recinti (E' bene effettuare la lettura diretta del microchip su almeno il 10% degli animali detenuti, scelti in modo casuale.)**
- **La provenienza degli animali**
- **Le cure veterinarie effettivamente prestate.**
- **Nello spazio dedicato sul modello, non è possibile registrare tutte le cure, ma in tal caso si deve richiedere la scheda sanitaria.**
- **La mortalità degli animali e il numero di adozioni realizzate.**

# PROBLEMATICHE INERENTI IL RANDAGISMO

## CANILI E RIFUGI - prevenzione e repressione degli illeciti

### 3) Animali di proprietà

#### **Art. 4 L.R. 10/97 comma 3**

***Nelle strutture di cui al comma 1 [rifugi per animali da affezione] possono essere tenuti in custodia a pagamento gli animali da affezione di proprietà ed è inoltre garantito il pronto soccorso". (violazione: da € 259 a € 1033)***

#### **Art. 2 comma 12 Reg. reg. 2/01**

***L'eventuale custodia temporanea, a pagamento, dei cani e dei gatti di proprietà avviene in reparti appositi e separati.***

**Se non si tratta di un numero eccessivo, è opportuno controllare il microchip di TUTTI i cani ricoverati presso la zona "privata" della struttura.**

# PROBLEMATICHE INERENTI IL RANDAGISMO

## CANILI E RIFUGI - prevenzione e repressione degli illeciti

### 4) Pronto soccorso e cure

Le strutture di ricovero hanno l'obbligo di garantire il **pronto soccorso** (art. 4 comma 3 L.R. 10/97) e che in presenza di patologie, i **cani** devono essere sottoposti a cure da parte dei medici veterinari (art. 1 comma 7 Reg. 2/01).

Occorre verificare, attraverso documenti (eventuali convenzioni, schede sanitarie) o informazioni come ciò viene realizzato.

# PROBLEMATICHE INERENTI IL RANDAGISMO

## CANILI E RIFUGI - prevenzione e repressione degli illeciti

### 5) Detenzione di medicinali

#### **D.Lgs 27-1-92, n. 119**

**Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, 81/852/CEE, 87/20/CE e 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari**

#### **Art. 34**

**I titolari di impianti in cui vengono curati, allevati o **custoditi professionalmente animali** può essere autorizzato dall'unità sanitaria locale a tenere adeguate scorte di medicinali veterinari, purché ne sia responsabile un medico veterinario che le custodisce in idonei locali chiusi, tenendo anche apposito registro di carico e scarico da conservarsi per almeno tre anni dalla data dell'ultima registrazione.**

**Almeno una volta all'anno l'unità sanitaria locale effettua un'ispezione *nel corso della quale verifica anche* la regolare tenuta del registro**

#### **Art. 38**

**Si applica la pena **dell'arresto da tre mesi a due anni, o la pena dell'ammenda** da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di difetto di autorizzazione previsti dagli articoli 3, commi 1 e 3; 6, comma 1 e comma 8, quanto alla modifica del medicinale veterinario; 7, commi 1, 2 e 3; 9, comma 2; 20; 22; 31, comma 1; 32, comma 2; **34, comma 1**; 36, commi 1, 2 e 3; 37, comma 1.**

# PROBLEMATICHE INERENTI IL RANDAGISMO

## CANILI E RIFUGI - prevenzione e repressione degli illeciti

### 6) Regolarità della struttura

Consultando il sito dell'anagrafe canina, si evince che circa il **40%** dei canili e rifugi ha iniziato l'attività almeno 10 anni fa, precedentemente o in concomitanza con l'emanazione della L.R. 10/97, e soprattutto dei regolamenti di attuazione (il primo è del 1998, n° 49, rivisitato nel 1999 e poi nel 2001) che hanno sempre previsto tempi brevi per l'adeguamento delle strutture esistenti. Non sempre questo adeguamento è avvenuto, oppure è avvenuto solo parzialmente.

I canili e i rifugi devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (regolamento di polizia veterinaria) ma, non essendo specificato cosa deve essere riportato nel documento autorizzativo del Comune, spesso ci si trova davanti a generici **nulla osta** che non riportano le informazioni di minima, necessarie ad effettuare il controllo:

- numero massimo di animali ospitabili
- tipologia di struttura, cioè se canile, rifugio o entrambi
- indicazione planimetrica della destinazione d'uso dei box (canile, rifugio, isolamento)

# **PROBLEMATICHE INERENTI IL RANDAGISMO**

## **CANILI E RIFUGI - prevenzione e repressione degli illeciti**

**Occorre, quindi, recarsi prima presso la ASUR o gli uffici tecnici del comune per assumere i documenti e le informazioni necessarie.**

- ° -

**I requisiti che devono possedere le strutture adibite a canile o a rifugio, sono elencati rispettivamente negli artt. 3 e 4 della L.R. 10/97 e all'art. 3 del Reg. n° 2/01, mentre i criteri gestionali sono previsti agli artt. 3 (**canili e rifugi**) e all'art. 4 (**gattili**) del Reg. n° 2/01.**

## **Art. 3 L.R. 10/97**

### **Canili**

**1. I canili dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane, nonché i canili privati e quelli polivalenti a valenza multizonale devono essere dotati di box individuali o collettivi con annesse cucce e devono inoltre possedere i seguenti requisiti:**

- a) un reparto per la custodia dei cani catturati, dotato di un ingresso a doppio cancello;**
- b) un reparto costituito da più box da adibire all'osservazione dei cani morsicati o morsicatori;**
- c) un reparto adibito a cucina con annesso deposito per gli alimenti;**
- d) un reparto da adibire ad ambulatorio veterinario per tutti gli interventi di natura sanitaria compresa la soppressione eutanasica degli animali;**
- e) un'area da utilizzare per il lavaggio e la disinfezione degli automezzi e di tutte le attrezzature in dotazione al canile;**
- f) servizi igienici;**
- g) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;**
- h) una superficie per la collocazione dei box da adibire a rifugio;**
- i) idonea recinzione di tutta la struttura**

**Art. 4 L.R. 10/97**  
**Rifugi**

- 1. Per rifugi si intendono le strutture adibite alla **custodia e al mantenimento** degli animali da affezione.**
- 2. I rifugi dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane, nonché i rifugi privati, devono possedere i seguenti requisiti:**
  - a) una superficie per la collocazione dei box individuali o collettivi con annesse cuccie destinati ad ospitare gli animali;**
  - b) un reparto di isolamento;**
  - c) un locale adibito al deposito e alla preparazione dei cibi;**
  - d) un locale riservato all'attività di sanità pubblica veterinaria;**
  - e) un idoneo impianto di approvvigionamento idrico;**
  - f) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;**
  - g) idonea recinzione di tutta la struttura.**

## Art. 3 Reg. 2/01

### Requisiti dei canili e dei rifugi pubblici o privati degli animali da affezione

1. I canili o i rifugi adibiti alla custodia, al mantenimento o all'allevamento dei cani, oltre ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 10/97 devono possedere i seguenti requisiti:

a) capacità massima complessiva del singolo impianto: 400 capi;

b) dotazione di box individuali o collettivi così strutturati:

1) parte coperta con annesse **cucce [quante?] ben coibentate ed impermeabilizzate [legno?]** che fornisca protezione dalle temperature e dalle condizioni climatiche avverse e parte scoperta, per una superficie complessiva minima fra coperto e scoperto per capo adulto di 8 mq, per il singolo capo, aumentabili di 4 mq. per ogni capo successivo.

2) [da una parte scoperta con una superficie minima per capo di almeno 8 mq per il singolo capo più 4 mq per ogni successivo capo];

3) il pavimento del box deve essere costruito con pendenza idonea a consentire il deflusso delle acque di lavaggio; i pianali rialzati, all'interno delle cucce, devono essere in materiale plastico o listelli di legno;

c) dotazione di efficiente approvvigionamento idrico e di un sistema di scarico degli effluenti e delle acque di lavaggio a norma di legge per consentire l'obbligatoria pulizia e almeno trimestrali disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni;

d) opportuna recinzione con strutture metalliche idoneamente installate;

e) presenza di un **ampio [quanto?] cortile recintato comunicante con i box [in qualche modo è sempre raggiungibile!]**, per la sgambatura quotidiana degli animali;

f) numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata. In alternativa ai box, i rifugi possono essere dotati di aree all'aperto di almeno 20 mq per capo, con parte coperta con annesse cucce, secondo le caratteristiche indicate alla lettera b);

g) locale per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle attrezzature.

2. Il reparto di isolamento deve avere una capienza pari al 5 per cento di quella complessiva.

3. I reparti adibiti a cucina e al deposito degli alimenti devono essere provvisti di pavimenti, pareti e infissi facilmente lavabili.

4.5.6. ...omissis...

## **Art. 4**

### **Gattile**

- 1. Le strutture di cui all'art. 2, comma 3 e art. 14 [*Si applicano in quanto compatibili alla popolazione felina e alle strutture per il ricovero della stessa le disposizioni di cui agli articoli 3; 4;*], comma 3, della L.R. 10/97 e successive modifiche, devono prevedere ampie sezioni per l'accoglienza e la cura momentanea di cuccioli di gatto e dei gatti ammalati e sterilizzati. Altre sezioni, la cui ampiezza deve tener conto del benessere animale, vanno riservate a quei soggetti non reintegrabili nelle colonie per accertati problemi fisici.**
- 2. Le stesse strutture devono essere realizzate e/o adeguate alle prescrizioni vigenti da parte dei comuni e delle Comunità montane entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento**

# PROBLEMATICHE INERENTI IL RANDAGISMO

## CANILI E RIFUGI - prevenzione e repressione degli illeciti

### 7) Benessere degli animali

Oltre che dall'esame diretto degli animali, più propriamente eseguito da medici veterinari ed etologi, ci sono **altri** elementi che l'organo di controllo può acquisire e che **concorrono** a valutare lo stato di benessere, ovvero di maltrattamento (art. 544 ter c.p.) o detenzione incompatibile con la loro natura (art. 727 cp).

Infatti, qualora si ravvisasse la necessità di inviare una notizia di reato alla Procura delle Repubblica, è importante relazionare non solo in merito ad eventuali lesioni o malattie degli animali (riscontrabili solo dal veterinario), ma fornire anche tutti gli altri elementi che permettono al Pubblico Ministero di **contestualizzare** la mancanza di benessere riscontrata.

# PROBLEMATICHE INERENTI IL RANDAGISMO

## CANILI E RIFUGI - prevenzione e repressione degli illeciti

**Art. 544 ter c.p.: (maltrattamento di animali) - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una **lesione** ad un animale ovvero lo sottopone a **sevizie** o a **comportamenti** o a **fatiche** o a **lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche** è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3000 a 15000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.**

**Art. 727 c.p. - (abbandono di animali) - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1000 a 10000 euro. **Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.****

# **PROBLEMATICHE INERENTI IL RANDAGISMO**

## **CANILI E RIFUGI - prevenzione e repressione degli illeciti**

### **QUALI GLI ELEMENTI DA CONSIDERARE?**

- **Rispondenza della struttura ai requisiti di legge**
- **Disponibilità di acqua pulita**
- **Ampiezza e numero di cuccie in relazione alla taglia degli animali**
- **Ampiezza della maglia delle reti di divisione dei box**
- **Numero di addetti in relazione al numero di animali (cura, tolettatura, sgambatura)**
- **Diversificazione della dieta in relazione all'età e alle condizioni fisiologiche (vedere confezioni)**
- **Pulizia, luminosità, temperatura, esposizione/riparo dal sole, grado di umidità dei recinti**
- **...SEGUE...**

# **PROBLEMATICHE INERENTI IL RANDAGISMO**

## **CANILI E RIFUGI - prevenzione e repressione degli illeciti**

**...segue...**

- **Mortalità (n° di morti in relazione a n° di animali detenuti, in un determinato arco di tempo), da verificare in un momento diverso dal sopralluogo, esaminando il registro di carico-scarico**
- **Esame diretto degli animali (macroscopico, se necessario consultare il medico veterinario):**
  - **Magrezza o obesità**
  - **Pelo sporco e arruffato**
  - **Atteggiamento dolorante (es. non poggia una zampa)**
  - **Ferite, eczemi o cisti visibili**
  - **...segue...**

# PROBLEMATICHE INERENTI IL RANDAGISMO

## CANILI E RIFUGI - prevenzione e repressione degli illeciti

...segue...

- **Quantità e tipologia delle cure veterinarie somministrate (registro di carico scarico e/o schede sanitarie).**

*Specialmente nel caso di gestione privata, dove l'imprenditore svolge l'attività a scopo di **lucro**, è del tutto evidente che, a fronte di una **tariffa giornaliera** che va da un minimo di **€ 1,29 + IVA** (per le associazioni € 0,65 ) a un massimo di **€ 2,50 + IVA** (per le associazioni € 1,25 ), e considerando che i comuni continuano ad affidare gli appalti con l'unico criterio del **minimo ribasso d'asta** (mediamente, per un rifugio privato con più di 100 cani la tariffa giornaliera per ciascun cane è di **€ 2,07 + IVA**, laddove addirittura non inferiore, anche in violazione della DGR 560/02), il trattamento di qualsiasi patologia comporterebbe una spesa (visite mediche, accertamenti diagnostici, interventi chirurgici e medicinali) che facilmente supera il ricavo annuo (circa **€ 750**)*

# **PROBLEMATICHE INERENTI IL RANDAGISMO**

## **randagismo felino - prevenzione e repressione degli illeciti**

- **I gatti non sono identificati individualmente mediante microchip**
- **diversamente dal cane, il gatto vaga liberamente**
- **in base alla L.R. 10/97 (art. 14 comma 2), la colonia felina può essere composta anche da un solo gatto, che viva in un terreno edificato o meno, su suolo pubblico o privato**



- **E' quasi impossibile determinare se un gatto sia di proprietà o meno, e quindi l'abbandono di animale, a meno di avere a disposizione diversi testimoni, è difficilmente contestabile. L'unico modo per accertare eventuali abbandoni, è l'appostamento notturno presso le colonie feline "storiche" ove i gatti vengono "scaricati" più comunemente (a Fano, nel 2006, presso la colonia del Campo di Aviazione, sono stati abbandonati circa 150 gatti)**

# **BENESSERE E MALTRATTAMENTO**

- **Riprendendo le definizioni degli artt. 544 ter e 727 c.p., ci troviamo davanti a una violazione NON solo quando esiste una lesione visibile, essendo sufficiente che l'animale sia in uno stato di sofferenza più o meno grave, in relazione alle sue caratteristiche “etologiche o naturali”**
- **Etologia: disciplina biologica che studia il comportamento degli animali (uomo compreso) per interpretare i moduli (risposte simili in situazioni analoghe) tipici di una specie, in relazione all'apprendimento, all'allevamento della prole, alla difesa territoriale ecc. L'etologia ha avuto origine da alcuni naturalisti del secolo XIX, in particolare dall'inglese Darwin.**
- **E' FONDAMENTALE, QUINDI, COMPRENDERE I CONCETTI DI BENESSERE, E AL CONTRARIO DI SOFFERENZA, E DI MALTRATTAMENTO**

# BENESSERE E MALTRATTAMENTO

## CHE COS'E' IL BENESSERE?

- **“Benessere” è un termine dal significato vasto, che comprende il benessere sia fisico che mentale dell’animale. Tutti i tentativi di valutarlo devono tenere in considerazione l’evidenza scientifica disponibile relativamente alle sensazioni degli animali, evidenza che può derivare dalla loro struttura e funzioni, come pure dal loro comportamento (Brambell Report, 1965);**
- **“Benessere” è uno stato di completa salute fisica e mentale, in cui l’animale è in armonia con il suo ambiente (Hughes, 1976);**
- **“Benessere” è la situazione di un organismo in relazione ai suoi tentativi di adattarsi all’ambiente. Questa situazione varia lungo un continuum. Se un soggetto non riesce ad adattarsi adeguatamente, o vi riesce ma a costi eccessivi, si può ritenere che sia sotto stress, e quindi il suo livello di welfare sia scarso’ (Broom, 1986)**
- **“Benessere” è una caratteristica dell’animale, e non qualcosa che gli viene fornito dall’esterno; può variare da ottimo a pessimo; si può misurare in modo scientifico; tale misurazione si deve basare sulla conoscenza della biologia delle specie, e, in particolare, dei metodi usati dagli animali per tentare di adattarsi all’ambiente e sulle indicazioni che tali tentativi non hanno successo. Inoltre, va tenuto presente che dolore e sofferenza sono aspetti importanti del welfare (Broom & Johnson, 1993)**

# BENESSERE E MALTRATTAMENTO

## il benessere

- **“Le cinque libertà” che devono essere garantite a tutti gli animali allevati. (Farm Animal Welfare Council britannico, 1992),**
  - **1. libertà dalla fame e dalla sete - con un facile accesso all’acqua e una dieta che mantenga piena salute e vigore;**
  - **2. libertà dal disagio - con un ambiente appropriato che includa un riparo e una confortevole area di riposo;**
  - **3. libertà dal dolore, dalle ferite e dalle malattie - attraverso la prevenzione e rapide diagnosi e trattamenti;**
  - **4. libertà di esprimere un comportamento normale - mettendo a disposizione spazio sufficiente, attrezzature appropriate e la compagnia di animali della stessa specie;**
  - **5. libertà dalla paura e dall’angoscia - assicurando condizioni e trattamenti che evitino la sofferenza mentale.**

# BENESSERE E MALTRATTAMENTO

## il benessere

### Come si misura scientificamente il benessere animale

Il metodo scientifico con cui condurre la ricerca sul 'benessere animale' si deve comunque basare su indicatori rilevabili ed analizzabili statisticamente, che rientrano nelle seguenti quattro categorie:

- a) indicatori **patologici**, ad esempio: presenza di patologie manifeste o latenti
- b) indicatori **fisiologici**, ad esempio: livelli ormonali; frequenza cardiaca; risposte immunitarie
- c) indicatori **comportamentali**, ad esempio: manifestazione dell'etogramma (repertorio comportamentale);
- d) indicatori **produttivi**, ad esempio: accrescimenti; livelli di fertilità; mortalità

# BENESSERE E MALTRATTAMENTO

## il benessere

Le condizioni gestionali che influiscono sul livello di 'benessere' sono rappresentate da **tutte le variabili ambientali**, ed in particolare da:

- - comfort e riparo;
- - disponibilità di acqua e cibo;
- - libertà di movimento;
- - compagnia di elementi sociali;
- - possibilità di manifestare l'etogramma;
- - disponibilità di luce;
- - adeguata pavimentazione
- - prevenzione e rapido trattamento di patologie;
- - evitamento di mutilazioni inutili;
- - presenza di attrezzature di emergenza.

# BENESSERE E MALTRATTAMENTO

## COS'E' IL MALTRATTAMENTO

Gli animali vengono normalmente utilizzati e legalmente maltrattati e uccisi dall'uomo. Perciò, risulta difficile definire quale sia la linea di demarcazione tra maltrattamento lecito e illecito.

### Lecito

Allevamento intensivo

Macellazione

Vivisezione

Caccia

Manifestazioni o spettacoli autorizzati

### Illecito

Provocare inutili sofferenze

Uccisione per crudeltà o senza necessità

Lesioni, sevizie ecc. per crudeltà o senza necessità

Uccisione per crudeltà o senza necessità

Manifestazioni o spettacoli NON autorizzati

**SI DEDUCE CHE, PIU' DELLE ATTESTAZIONI SCIENTIFICHE, E DELLE CONSEQUENTI CONVINZIONI PERSONALI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO, IL MALTRATTAMENTO O LA SOFFERENZA GRAVE HANNO VALORE SOLO QUANDO LA GIURISPRUDENZA LI IDENTIFICA COME TALI!**

# BENESSERE E MALTRATTAMENTO

**QUINDI, NELLA COMUNICAZIONE DI REATO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, E' IMPORTANTE RIPORTARE SEMPRE LE SENTENZE**

**Maltrattamento degli animali - Uso di collare antiabbaio - Incrudelimento senza necessità nei confronti di animali - Reato di cui all'articolo 727 c.p. Sussistenza - Fattispecie - Ord. Min. 5/7/2005. L'uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica ordinanza ministeriale del 5 luglio 2005 e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali (e nel caso in esame il referto medico del veterinario richiamato nella richiesta di sequestro preventivo attestava lo stato di sofferenza dell'animale). Pres. De Maio, Est. Marmo, Ric. Sarto. (Cass. Pen. Sez. III, 13 aprile 2007, Sentenza 15061)**

**In materia di maltrattamento di animali, la condotta di incrudelimento va intesa nel senso della volontaria inflizione di sofferenze, anche per insensibilità dell'agente. Comportamento, questo, che non necessariamente richiede un preciso scopo di infierire sull'animale. Peraltro determinare sofferenza non comporta necessariamente che si cagioni una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti. La Corte ha ritenuto integrato il reato nell'aver tenuto legato un cane ad una catena corta e senza riparo.**

**(Cass. Pen. Sez. III - 29 gennaio 1999 n. 1215 - Rivista Penale n. 9/99 - 783 M).**

# BENESSERE E MALTRATTAMENTO

La detenzione in gabbia di uccelli da usare come richiami per la caccia, pur se lecita in sé, in quanto espressamente consentita dall'art. 4 della legge sulla caccia 11 febbraio 1992 n. 157, può dar luogo tuttavia, alla configurabilità del reato di maltrattamenti di animali, ove le gabbie siano di dimensioni così anguste da non consentire neppure movimenti fisiologici essenziali come l'apertura delle ali.

(Cass.pen. sez. III I° luglio 1999 n. 8473 - Riv.Pen. n. 10/99 - 877 - S)

In tema di maltrattamento di animali, mentre l'ipotesi dell'"incrudelimento" può ragionevolmente essere ritenuta configurabile solo in presenza del dolo (poiché la crudeltà consiste in un comportamento umano cosciente e volontario), quella della detenzione di animali "in condizioni incompatibili con la loro natura" pure prevista dall'art. 727 c.p. può essere configurata anche a titolo di colpa, conformemente al principio generale vigente in materia di contravvenzioni, secondo per cui per tali reati si risponde, di regola, indifferentemente, per dolo o per colpa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la responsabilità, a titolo di colpa, di un soggetto, il quale, in giornata estiva, aveva lasciato il proprio cane, per circa mezz'ora, chiuso a bordo di un'autovettura, sia pure parcheggiata in zona al momento ombrata e con i finestrini non completamente chiusi, precauzioni, queste, le quali non avevano però impedito che l'animale morisse per insufficienza cardiorespiratoria determinata dall'eccessivo calore).

(Cass.pen. sez. III, 4 agosto 1999 -n. 9905 - Riv.Pen. n. 10/99 - 852.S)

Arrivederci...

*"Verrà il giorno in cui l'uccisione degli animali verrà considerata come quella degli esseri umani"*

**Leonardo da Vinci**

*"Gli animali non solo provano affetto, ma desiderano essere amati."* **Charles Darwin**

## **Bibliografia**

- 1) “La guardia zoofila come pubblico ufficiale”** **Ciro Troiano, 2003**
- 2) “Tutela degli animali domestici”** - **Vincenzo Strippoli, 2005**
- 3) “Animali, non bestie”** - **Gianluca Felicetti, 2004**
- 4) “Lineamenti di zooantropologia”** - **Roberto Marchesini, 2000**
- 5) S.I.V.A. - Anagrafe canina regionale, 2007**
- 6) “Tutela Giuridica degli Animali”** - **M. Santoloci e C. Campanaro, seminario Roma 2007**

**[e-mail: e.giovanelli@tele2.it](mailto:e.giovanelli@tele2.it)**